Voce Principale: Beni culturali ed ambientali

REPUBBLICA ITALIANA



SCHEDARIO DELLE MASSIME PARERI DEL CGA

Sommario: Interventi edilizi effettuati senza l'autorizzazione della competente Soprintendenza ex art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 – Danno ambientale cagionato da un'opera che non arreca grave pregiudizio al paesaggio - Indennità risarcitoria ex art. 167 Dlgs. n. 42/2004 – Legittimità - Preventiva comunicazione avvio del procedimento – Non necessaria.

Estremi del provvedimento: C.G.A. ss.rr n. 3/08 del 19/2/2008

su ricorso straordinario n. 601/2006

Massima: La preventiva comunicazione dell'inizio del procedimento non è necessaria nei casi, anche concernenti sanzioni per abusi edilizi, in cui, trattandosi di procedimenti preordinati all'emanazione di un provvedimento vincolato, la comunicazione stessa non potrebbe dispiegare alcuna positiva efficacia in relazione alla possibilità per l'interessato di partecipare al procedimento e influire sull'emanazione dell'atto finale attraverso contributi documentali ed argomentativi già in possesso dell'Amministrazione.

Nella fattispecie in esame, l'Amministrazione doveva unicamente determinare il quantum della sanzione pecuniaria da applicare, essendo il contenuto di detto provvedimento determinato in base alla mera applicazione dei parametri individuati dalla legge, cosicchè rispetto a tale atto dovuto, vincolato e meramente applicativo, non può configurarsi alcun utile apporto partecipativo.

La sanzione pecuniaria di cui all'art. 15 della L. n. 1497 del 1939 (oggi art. 167 del D.lgs. n. 42/2004), nonostante il riferimento al termine "indennità", non costituisce una ipotesi di risarcimento del danno ambientale, ma rappresenta una sanzione amministrativa applicabile sia nel caso di illeciti sostanziali, cioè il caso di compromissione dell'integrità paesaggistica, sia nell'ipotesi di illeciti formali, quale è da ritenersi, il caso di violazione dell'obbligo di conseguire l'autorizzazione preventiva a fronte di un intervento compatibile con il contesto paesistico oggetto di protezione.

Quindi, in presenza di danno ambientale cagionato da un'opera che non arreca grave pregiudizio al paesaggio, legittimamente, dunque la Pubblica Amministrazione commina la sanzione risarcitoria prevista dall'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004.

Nel caso in questione, come accertato dalla Soprintendenza, il ricorrente ha effettuato interventi edilizi in area protetta senza la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza prevista dall'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 167 è tenuto al pagamento di un'indennità commisurata alla maggiore somma tra il profitto conseguito con la citata opera abusiva ed il danno causato al paesaggio.

Note: T.A.R. Palermo, sez. II, 9/4/2002, n. 2954;

Cons., di Stato, sez. IV 12/11/2002, n. 6279; C.G.A. ss.rr., 28/5/2002, n. 447/00.

Redattore: D.ssa R. Pontillo

Visto: Avv. S. Abbate